DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 23

Disposizioni di convalida

In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° luglio 2006 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 7 luglio 2006, non più in vigore dal 5 settembre 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali
Estremi	Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224
Capo	II — Missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-partecipazione-italiana-alle-missioni/art-23-disposizioni-di-convalida/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it